



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Ufficio 1

Prot. n. 12168
cl. Polizia Penitenziaria

Roma, 15.04.04

Ai Signori Direttori
dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Ai Signori Direttori
delle Scuole di Formazione per il
Personale della Giustizia Minorile
LORO SEDI

Oggetto: Ripartizione monte ore lavoro straordinario Personale di Polizia Penitenziaria
relativo al contingente per la Giustizia Minorile.
Esercizio finanziario 2004.

Si comunica che in data 06.04.2004 si è tenuta presso questo Dipartimento la riunione sindacale con le OO.SS. del comparto sicurezza per la ripartizione del monte ore di lavoro straordinario per il personale di Polizia Penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile.

In tale riunione è stato concordato il monte ore da distribuire a codeste Direzioni, per le esigenze degli Istituti e Servizi dipendenti, relativamente al I° Semestre del 2004. E' stato istituito, inoltre, un gruppo di lavoro che dovrà individuare dei parametri che l'Amministrazione utilizzerà per richiedere i dati alle periferie prima di procedere all'assegnazione per il II° Semestre.

Si trasmette, altresì, la lettera circolare con la quale vengono fornite le direttive atte a disciplinare, per l'anno 2004, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile.

IL DIRIGENTE
(*Dr.ssa Cira STEFANELLI*)



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Ufficio 1

Prot.n. 12167

Roma, 15 APR. 2004

CIRCOLARE n. 3

**Ai Signori Direttori
dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI**

**Ai Signori Direttori
delle Scuole di Formazione del
Personale della Giustizia Minorile
LORO SEDI**

**Oggetto: Remunerazione lavoro straordinario al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del contingente Minorile.
Esercizio finanziario 2004 - Capitolo 2019.**

Si forniscono le direttive atte a disciplinare, per l'anno 2004, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile.

In primo luogo si rammenta che il lavoro straordinario deve essere richiesto nel rispetto delle disposizioni in tema di lavoro di cui all'art.16 del D.P.R. 18/06/2002 n.164 ed esclusivamente:

- per i casi e con le modalità indicate all'art.10 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24.03.2004;
- entro il budget assegnato a ciascuna Direzione.

Ne consegue che, una corretta applicazione della normativa, e il rispetto dei vincoli di budget, rimanda alla necessità di considerare il lavoro straordinario come uno strumento strettamente interconnesso all'organizzazione del lavoro.

Si rende, pertanto, imprescindibile che, preventivamente all'assegnazione dello stesso, le SS.LL. con le Direzioni interessate e le OO.SS. definiscano l'organizzazione del lavoro e le modalità di un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane presenti, tenendo conto che, per le ore di lavoro straordinario richieste al personale, deve essere garantito il pagamento e l'onere derivante deve trovare capienza entro il budget assegnato.

Le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dall'articolo 10 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24.03.2004, devono essere



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Ufficio 1

richieste, con formale e motivato provvedimento scritto, per assicurare il continuo e regolare svolgimento delle attività degli Istituti e Servizi della Giustizia Minorile e per l'assolvimento degli adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria.

Per l'anno 2004 il D.G.M. ha a disposizione sul capitolo 2019 la somma di €2.065.828,00, tale somma in sede di contrattazione con le OO.SS. è stata distribuita alle sedi periferiche in relazione all'organico di sede previsto dal P.C.D. 02.03.2004.

Con decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, come per gli esercizi finanziari precedenti, è stato stabilito in n.35 ore per 10 mesi e 30 ore per un mese (380 ore annue) il limite massimo individuale entro il quale potranno essere richieste, per l'anno 2004 (e per non oltre undici mensilità), prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile.

Si chiarisce che il suddetto limite massimo individuale mensile così stabilito, costituisce il tetto insuperabile di ore di lavoro straordinario che può essere richiesto al personale esclusivamente in casi eccezionali e, comunque, solo per esigenze di carattere istituzionale.

Ne consegue che, qualora unità di personale raggiungano il limite massimo individuale mensile sopra indicato, non sarà possibile richiedere, alle stesse, ulteriori prestazioni di lavoro straordinario nel predetto periodo.

Si possono verificare, tuttavia, eccezionali esigenze di servizio connesse esclusivamente al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto, ovvero al soddisfacimento di non rinviabili esigenze del servizio di traduzione e piantonamento, che richiedano l'impiego, in lavoro straordinario, di unità di personale che hanno già raggiunto il limite massimo consentito. In tale caso, il limite massimo mensile può essere elevato a 50 ore pro-capite. Inoltre, la richiesta di prestazioni straordinarie dovrà essere formalizzata con provvedimento motivato da comunicarsi immediatamente alla Direzione del Centro Giustizia Minorile per la ratifica. Resta inteso che l'attribuzione, in via assolutamente eccezionale, a singole unità di personale di un monte ore così elevato, può essere disposta solo se la stessa trova capienza nel "budget" assegnato alla singola Direzione.

Il sopraccitato limite individuale è elevato sino ad un massimo di 660 ore nei confronti delle unità applicate ai servizi di tutela e di scorta del Capo Dipartimento.

Deve, inoltre, valere quale regola generale, il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito dell'art.10, comma 5, lettera c) dell'Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 24.03.2004, abbia espresso in precedenza, un "consenso", anche di massima, all'effettuazione di tali prestazioni.

In presenza di particolari e urgenti esigenze di servizio attinenti, in via preminente, alla sicurezza, la cui valutazione è rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità delle Direzioni, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Ufficio I

Si precisa che i turni di riposo compensativo possono essere concessi, in luogo del pagamento dello straordinario e con le modalità indicate all'articolo 11 del citato Accordo Nazionale Quadro, esclusivamente a richiesta del dipendente.

Si rammenta, altresì, che la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario deve privilegiare in maniera assoluta il personale che svolge servizio a turno, nell'espletamento dei compiti di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 15.12.1990, n.395.

Nei confronti di personale impiegato in compiti diversi da quelli istituzionali possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario esclusivamente nelle occasioni in cui esso venga impiegato, operativamente, per assicurare i servizi previsti al succitato secondo comma dell'art.5 della legge 15.12.1990, n.395.

Si precisa, inoltre, che i "casi particolari" per i quali, in applicazione della normativa vigente, il personale di Polizia Penitenziaria è esentato, a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili, straordinarie, gravi e motivate esigenze di servizio, sono i seguenti:

- il personale del Corpo dichiarato parzialmente non idoneo al servizio, in attuazione del DPR 25.10.1981 n. 738;
- il personale di Polizia Penitenziaria Femminile, con prole di età inferiore ai tre anni;
- il personale di Polizia Penitenziaria Maschile, con prole di età inferiore ai tre anni, quando la moglie è deceduta o è assolutamente impossibilitata ad assistere i propri figli;
- il personale che ha a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n.104 del 05.02.1992;
- il personale di Polizia Penitenziaria autorizzato alla fruizione dei permessi studio, di cui all'art.22 del D.P.R. 18.06.2002 n.164;
- il personale di Polizia Penitenziaria che ha superato il cinquantesimo anno di età o che ha svolto oltre 30 anni di effettivo servizio;

Inoltre, al personale che frequenta corsi di formazione o di aggiornamento "a tempo pieno" non può essere richiesto il compenso per lavoro straordinario.

Le Direzioni in indirizzo dovranno:

- stabilire, in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, il monte ore annuo complessivo per ogni istituto e servizio e quello medio mensile individuale entro il quale potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario;
- trasmettere a questo Dipartimento un prospetto analitico in cui saranno indicati:
 - a) i nominativi del personale che ha espletato prestazioni di lavoro straordinario;
 - b) il numero delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascuno;



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Ufficio I

c) il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo, richiesti dal dipendente, concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato.

In relazione alla disponibilità che verrà assegnata, le SS.LL. eserciteranno le proprie funzioni di impulso, di indirizzo e di controllo e vigileranno affinché le Direzioni dipendenti provvedano mensilmente al pagamento del compenso per lavoro straordinario.

Le SS.LL. vigileranno, altresì, sull'applicazione del comma 9 dell'art.10 dell'A.N.Q. che prevede l'affissione del prospetto contenente i dati sullo straordinario.

L'Amministrazione Centrale effettuerà controlli finalizzati a verificare che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario siano contenute entro il limite del budget assegnato e che le presenti disposizioni vengano scrupolosamente osservate.

Si ribadisce, pertanto, l'importanza che le presenti disposizioni vengano scrupolosamente osservate e si rammenta che il mancato adempimento delle stesse comporterà delle responsabilità amministrative e contabili, nonché disciplinari.

Si fa riserva di comunicare il monte ore assegnato per ciascun Centro per la Giustizia Minorile e Scuole di Formazione per il Personale.

Le SS.LL. provvederanno a diramare agli Istituti o Servizi dipendenti la presente circolare, assicurando questo Ufficio.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Rosario PRIORE)